



COMUNICATO STAMPA

MODIFICA DM 140/2012 E DM 30/2012, NECESSARIA A TUTELA DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE

Roma, 24 marzo 2025

Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, avvenuta per effetto del Decreto Legge 1/2012, il Decreto Ministeriale 140/2012 ha introdotto i parametri per i compensi professionali nel caso di liquidazione da parte di un organo giudiziale, che di fatto si sono però imposti come riferimento generale per la categoria dei commercialisti nella determinazione dei compensi.

“Il problema” spiega **Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti** “è duplice: da una parte c'è un DM che dal 2012 non è stato mai oggetto di aggiornamento e dunque i parametri economici che lo stesso stabilisce sono evidentemente oggi inadeguati, basti pensare che in ben 13 anni la rivalutazione monetaria è stata pari al 21,6%; dall'altra, le prestazioni professionali contemplate sono assolutamente parziali rispetto al perimetro attuale dell'attività del commercialista”. “La recente legge sull'equo compenso (legge 49/2023)” **prosegue il Presidente Cuchel** “prende a riferimento proprio i valori stabiliti dal DM 140/2012, con il risultato che la legge, definita in tal modo, non è assolutamente in grado di assicurare l'adeguatezza dei compensi, condizione questa imprescindibile per il riconoscimento e la tutela della dignità professionale”.

È da quando è stato introdotto l'equo compenso che ANC ha prontamente rappresentato la necessità di **una revisione del Decreto Ministeriale 140** e ritiene che sul tema **dovrebbe esserci un impegno fattivo da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, in ragione dei compiti che lo stesso decreto legislativo 139/2005 gli assegna, tra questi c'è quello di proporre al Ministro competente le tariffe professionali, il cui aggiornamento dovrebbe avvenire ogni quattro anni (*art. 29 lettera n*) del decreto antecedente la riforma). L'impegno dei vertici della categoria dovrebbe quindi essere volto non solo a proporre al legislatore una revisione dei parametri che contenga anche ulteriori attività professionali oggi non disciplinate, ma anche a far sì che tali parametri siano oggetto di un adeguamento periodico. Questo appare indispensabile, ai fini della corretta applicazione della legge sull'equo compenso e del rispetto delle sue stesse finalità.

Le criticità del DM 140/2012 purtroppo riguardano anche il DM 30 del 2012, che stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi dei Curatori fallimentari, Commissari giudiziali e Liquidatori giudiziali. Anche in questo caso, quindi, l'aggiornamento e la revisione delle modalità di calcolo dei compensi appaiono indispensabili.

È sicuramente un sostanziale limite della legge sull'equo compenso l'esclusione della sua applicazione nei rapporti dei professionisti con le micro, piccole e medie imprese, considerato che la norma esercita i suoi effetti esclusivamente nei confronti della PA e delle grandi imprese. Tale limitazione risulta, evidentemente, in grado di penalizzare soprattutto i giovani professionisti, motivo per il quale dovrebbe essere superata, così come sarebbe da



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



introdurre il rimborso forfettario delle spese di studio, esattamente come previsto per la categoria degli avvocati.

L'approvazione della legge 49/2023 aveva fatto ben sperare sulla possibilità **di archiviare finalmente l'epoca dei bandi a costo zero, a cui sovente le Amministrazioni Pubbliche ricorrono** per avvalersi delle prestazioni di professionisti, senza riconoscere loro alcun compenso.

Purtroppo i fatti dimostrano una realtà diversa dove non solo i bandi a costo zero sono tutt'altro che archiviati, ma addirittura dove, secondo un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ord. 7431/2025), il professionista che partecipa e vince un bando per l'assegnazione di un incarico, il cui compenso sia di un euro, svolge una prestazione solo apparentemente gratuita, questo perché il vantaggio derivante dall'incarico sarebbe di natura immateriale e indiretta, conseguentemente il professionista non è sanzionabile per violazione delle norme deontologiche.

“Le motivazioni alla base del pronunciamento della Corte di Cassazione” **conclude Cuchel “non possono che destare perplessità ed anche qualche preoccupazione** per il semplice fatto che dimostrano chiaramente che, sul fronte dei compensi professionali e delle misure atte a garantirne l'adeguatezza, la recente legge 49/2023 non ha risolto tutte le criticità e permane **la necessità di intervenire sulla normativa affinché il lavoro dei professionisti sia pienamente rispettato e tutelato”**.

ANC Comunicazione